

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5562 del 08/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LOMEC INGRANAGGI s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via San Luca n. 11 Loc. Monteveglio, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5725 del 05/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla LOMEC INGRANAGGI s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche ubicato in Via San Luca n. 11 Loc. Monteveglio, Comune di Valsamoggia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla LOMEC INGRANAGGI s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche sito a Valsamoggia, in via San Luca n. 11 Loc. Monteveglio, c.a.p. 40050, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2635 del 16/09/2014 rilasciata dal SUAP competente alla ditta Lomec s.r.l. (ora Lomec Ingranaggi s.r.l.), e successivamente modificata da Arpae con Determinazione dirigenziale n. 5622 del 20/10/2017. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM.

- 2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2635 del 16/09/2014 ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con Determina dirigenziale n. 5622 del 20/10/2017 e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la LOMECE INGRANAGGI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La LOMEC INGRANAGGI s.r.l., C.F. e P. IVA 03898551209, con sede legale a Valsamoggia, in via San Luca n. 11 Loc. Monteveglio, c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Cesare Cazzola, in qualità di procuratore speciale di LOMEC INGRANAGGI s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. competente in data 20/1/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. associato per i comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 18426 del 5/2/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 5217/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La LOMEC INGRANAGGI s.r.l. con nota acquisita agli atti con prot. 85787 del 31/5/2021 ha inviato integrazioni documentali attinenti le matrici emissioni e impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 89128 del 7/6/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la nuova denominazione della ditta richiedente è LOMEC INGRANAGGI s.r.l., preso altresì atto della dichiarazione di invarianza del clima acustico di cui al citato prot. 85787 del 31/5/2021 in merito alla quale il Comune competente non ha rilevato alcun motivo ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Il presente atto sostituisce l'AUA adottata con Determinazione n. 2635 del 16/09/2014, sostituendo anche la successiva modifica alla stessa, n. 5622 del 20/10/2017.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche di scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali pari a € 0;

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296.

Bologna, data di redazione 4/11/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della LOMEC INGRANAGGI s.r.l. ubicato in Via San Luca n. 11 Loc. Montevoglio,
Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Valsamoggia “scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento” formato dall’unione delle acque meteoriche non contaminate con le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con proprio parere prot. n. 15764 del 11/09/2014. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall’Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 2635 del 16/09/2014 e documentazione agli atti del relativo fascicolo della Provincia di Bologna.

Pratica Sinadoc 5217/2021.

Documento redatto in data 4/11/2021

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Spett.le **Suap**
Largo Don Dossetti n. 10
40053 Valsamoggia

Spett.le **Provincia di Bologna**
Settore Ambiente – Serv. Tutela Ambientale
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ditta Lomec srl, sito in Comune di Valsamoggia, Via S. Luca n. 11, loc. Monteveglio (Suap n. 1520/2013) - Trasmissione parere di competenza.

Vista la documentazione, pervenuta al prot. n. 9018/2014, le successive integrazioni del 13/05/2014 prot. n. 18768 e prot. n. 20408 del 21/05/2014;

Tenuto conto che trattasi di istanza di “Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche”;

- di quanto contenuto nel parere Arpa acquisito al prot. n. 20137 del 19/05/2014 favorevole con prescrizioni;
- dallo stabilimento ha origine uno scarico unico, costituito dall'unione delle acque meteoriche non contaminate con le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, acque immesse nel reticolo idrografico superficiale (fosso non censito);
- che non è stata presentata documentazione relativa al rilascio del nulla osta in materia di impatto acustico; valutato comunque quanto contenuto nel parere ARPA e della condizione che, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, l'insediamento produttivo, rientra nella Classe V “Aree prevalentemente industriali”;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

allo scarico delle acque meteoriche non contaminate e acque domestiche con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione ed alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
2. entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere stipulato dalla Direzione aziendale apposito contratto di manutenzione programmata con un'azienda specializzata, finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione periodica dell'impianto di depurazione e della fossa tipo “Imhoff”, che dovrà essere svuotata con periodicità almeno annuale;
3. all'interno dello stabilimento dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
4. lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

5. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
6. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria ed il depuratore;
7. sulle aree esterne non potranno essere svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici;
8. lo stoccaggio delle materie prime dovrà essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo e qualsiasi sversamento accidentale dovrà essere raccolto tempestivamente evitando fenomeni di contaminazione delle diverse componenti ambientali;
9. i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in regime di "deposito temporaneo", secondo le condizioni dettate ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
10. i contenitori o i serbatoi fissi mobili utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di ciò che dovranno contenere e siano dotati di dispositivi di chiusura e devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di travaso e di riempimento;
11. i rifiuti prodotti dovranno essere recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
12. il Titolare dell'autorizzazione allo scarico sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del corpo idrico ricettore; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
13. dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Andrea Diolaiti

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LOMEC INGRANAGGI Srl

comune di Valsamoggia - Loc. Monteveglio - via San Luca n° 11

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche di precisione con macchine utensili svolta dalla società LOMEC INGRANAGGI Srl nello stabilimento posto in comune di Valsamoggia, Loc. Monteveglio, via San Luca n° 11, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società LOMEC INGRANAGGI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE – CENTRI LAVORO CNC

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI AUTOMATICHE DI PRECISIONE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE – CENTRI LAVORO CNC

Portata massima 4400 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie Oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E04

PROVENIENZA: MACCHINA LAVAMETALLI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E05

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima 5500 Nm³/h
 Altezza minima 9 m
 Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E06

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

Portata massima 2000 Nm³/h
 Altezza minima 9 m
 Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo

tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E05, E06 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E05, E06 e comunque non oltre il 30/10/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società LOMEC INGRANAGGI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E05, E06.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LOMEC INGRANAGGI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA e le successive integrazioni agli atti prot. 85787 del 31/5/2021.

Pratica Sinadoc n°5217/2021

Documento redatto in data 4/11/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.